Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

COMUNE DI PALMANOVA

STATUTO

Delibera n. 21 del 20/2/2006.

ELEMENTI COSTITUTIVI

Articolo 1 - PRINCIPI FONDAMENTALI

1. Le Comunità di Palmanova, Jalmicco e Sottoselva ed i loro territori costituiscono il Comune di Palmanova.
2. Il Comune di Palmanova è ENTE AUTONOMO LOCALE che ha rappresentatività generale secondo i principi fissati dalla Costituzione e dalla Legge.
3. L'autogoverno della Comunità si realizza con i poteri e gli istituti di cui al presente STATUTO.
4. Il Comune esercita funzioni proprie e le funzioni attribuite dalle leggi dello Stato e della Regione.

Articolo 2 - FINALITÀ E PRINCIPI

1. Il Comune, quale rappresentante della comunità, ne cura unitariamente gli interessi, promuove lo sviluppo e il progresso civile, sociale ed economico, ispirandosi ai valori e agli obiettivi della Costituzione, al fine di valorizzare la persona in tutte le sue espressioni quale soggetto della collettività.
2. Il Comune persegue e valorizza la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei cittadini, delle forze sociali, economiche e sindacali all'amministrazione.
3. Il Comune in particolare:
a) tutela e promuove i diritti dell'uomo, la giustizia sociale, la pace, la cooperazione internazionale e la salvaguardia dell'ambiente naturale, concorre ad attuare idonei strumenti per rendere effettivo il diritto alla vita, alla salute ed alla tutela delle persone più deboli.
b) persegue il raggiungimento e la salvaguardia di sempre più elevati equilibri economici, sociali e territoriali, mediante la valorizzazione delle realtà associative esistenti e la promozione di una nuova partecipazione nei servizi socio-culturali e del turismo.
c) promuove e sostiene le attività commerciali, artigianali, industriali, agricole e produttive in senso lato, quelle sociali e scolastiche sia pubbliche che private, al fine di valorizzarne il ruolo e le capacità, tenuto conto della funzione sociale delle stesse anche attraverso lo sviluppo di forme di associazionismo economico e di cooperazione.
d) sostiene la realizzazione di un sistema globale e integrato di sicurezza sociale e di tutela attiva della persona anche con l'attività delle organizzazioni di volontariato attraverso l'attuazione di varie iniziative volte alla formazione e alla socializzazione di tutte le fasce di età per lo sviluppo delle solidarietà.
e) tutela e valorizza il patrimonio culturale, adottando in tutte le sue attività di pianificazione urbanistica, di regolamentazione edilizia e di promozione culturale, le misure necessarie alla conoscenza, conservazione e valorizzazione dei beni culturali anche nel loro contesto urbanistico e ambientale.
f) sostiene e tutela la Comunità militare nel processo di integrazione nel tessuto cittadino.
g)è parte integrante della Comunità Europea, concorre alla promozione della cultura di pace, della solidarietà e della cooperazione internazionale allo sviluppo.
h) diviene parte integrante del processo di costruzione Europea così come sancita dalla convenzione per la carta Europea dell'Autonomia Locale del Consiglio d'Europa (Legge

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

30.12.1989 n. 430) in cui è affermato che 1'autorità locale partecipi attivamente alla realizzazione dell'unione politica, sociale, economica dell'Europa.
i) si riconosce nei principi e nei valori generali della convivenza civile, quali espressi dalla Carta dei Diritti dell'Uomo delle Nazioni Unite, degli accordi internazionali, dal diritto della Comunità Europea e della Costituzione Italiana.
l) adotta le misure necessarie a conservare e a difendere l'ambiente, attuando piani per la difesa del suolo e del sottosuolo o per eliminare le cause dell'inquinamento atmosferico, acustico e delle acque; tutela il patrimonio storico, artistico, garantendone il godimento da parte della collettività.
m) concorre a garantire, nell'ambito della sua competenza, il diritto alla salute, alla salubrità e sicurezza dell'ambiente e del posto di lavoro, in sintonia con le esigenze della produzione.
n) tiene conto nella sua azione, della legislazione sulle pari opportunità tra uomo e donna e promuove la presenza di entrambi i sessi nella Giunta e negli organi collegiali del Comune stesso e degli Enti, Aziende e Istituzioni da esso dipendenti.
o) promuove e realizza iniziative atte a valorizzare la lingua, le tradizioni e la cultura friulana.
p) nell'ambito dei poteri conferiti dalle leggi in materia di collaborazioni tra enti locali e nello spirito della carta Europea dell'Autonomia Locale ricerca, tramite gemellaggi o altre forme di relazioni permanenti, legami di collaborazione, solidarietà e amicizia.
q) coordina le attività commerciali e favorisce l'organizzazione razionale dell'apparato distributivo al fine di garantire la massima funzionalità e produttività del servizio da rendere al consumatore.
r) il Comune riconosce le Pro-Loco e le Associazioni tra le stesse come strumento di promozione dell'attività turistica di base, pertanto come l'Ente di riferimento tecnico necessario in materia; ne sostiene e favorisce le attività mediante l'uso agevolato di strutture, servizi ed impianti, anche mediante apposite convenzioni.

Articolo 3 - PROGRAMMAZIONE E FORME DI COOPERAZIONE

1. Il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione.
2. Il Comune concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei programmi dello Stato e della Regione Friuli Venezia Giulia e della Provincia, partecipa alla formazione dei piani e programmi regionali e provvede, per quanto di sua competenza, alla loro specificazione ed attuazione.
3. I rapporti reciproci con gli altri Comuni, in particolare con quelli della Bassa Friulana, con la Provincia e la Regione sono informati ai principi di effettiva cooperazione, complementarietà e sussidiarietà tra le diverse sfere di autonomia.

Articolo 4 - TERRITORIO E SEDE COMUNALE

1. La circoscrizione del Comune è costituita dal Centro Storico intra ed extra moenia e dai Paesi di Sottoselva e Jalmicco.
2. Il territorio del Comune così come individuato e perimetrato nell'allegata planimetria (allegato A), si estende per kmq. 18,00 circa; confinante con i Comuni di Bagnaria Arsa, Santa Maria La Longa, Visco, S.Vito al Torre, Chiopris-Viscone, Trivignano Udinese, Gonars e Bicinicco.
3. Il palazzo civico, sede comunale, è ubicato nel Centro Storico che è il Capoluogo.
4. Le adunanze degli organi elettivi collegiali si svolgono nella Sede Comunale. Per particolari esigenze, il Consiglio può riunirsi anche in luoghi diversi dalla propria sede.
5. La modifica della denominazione delle borgate e dei centri abitati o della sede comunale può essere disposta dalla Giunta Comunale previa consultazione popolare.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

Articolo 5 - ALBO PRETORIO

1. Il Comune dispone nel palazzo civico di apposito spazio da destinare ad "Albo Pretorio" per la pubblicazione degli atti e avvisi previsti dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti.
2. La pubblicazione deve garantire l'accessibilità, l'integralità e la facilità di lettura.
3. L'affissione degli atti di cui al 1° comma verrà effettuata in conformità alle vigenti disposizioni di legge.
4. Il Comune al fine di assicurare la più ampia pubblicità degli atti e garantire una più completa informazione ai cittadini, con apposito Regolamento, provvederà ad individuare sul territorio i luoghi ed a definire i modi per la pubblicazione degli atti più importanti.

Articolo 6 - STEMMA E GONFALONE

1. Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome "CITTÀ DI PALMANOVA". (D.P.R. 09.07.1970) (allegato B).
2. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, in presenza del Sindaco o suo delegato, si può esibire il gonfalone comunale nella foggia autorizzata con D.P.R. 28.01.1972. (allegato C)
3. L'uso e la riproduzione di tali simboli per fini non istituzionali, sono vietati salvo i casi previsti da apposito Regolamento.

Parte I - ORDINAMENTO STRUTTURALE

Titolo I - ORGANI DEL COMUNE

Articolo 7 – ORGANI

Sono Organi del Comune:
IL CONSIGLIO;
LA GIUNTA;
IL SINDACO.

Capo I - CONSIGLIO COMUNALE

Articolo 8 – ELEZIONI

1. L'elezione del Consiglio Comunale, la sua durata, il numero e la posizione giuridica dei Consiglieri sono regolati dalla Legge.
2. I Consiglieri proclamati eletti entrano automaticamente in carica.
3. I Consiglieri, a fronte dello scioglimento del Consiglio Comunale, continuano a svolgere i compiti esterni loro attribuiti fino alla nomina dei successori.
4. Il Consiglio Comunale, all'atto della pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, rimane in carica fino all'elezione del nuovo Consiglio, limitandosi, in tale periodo, a svolgere esclusivamente atti urgenti o di natura improrogabile.
5. La prima seduta del Consiglio deve essere convocata entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione. In tale prima seduta è necessario effettuare la convalida dei consiglieri, ai sensi dell'art. 75 del T.U. 570/1960, la cui deliberazione deve precedere qualsiasi altro oggetto.

Articolo 9 - COMPETENZE E ATTRIBUZIONI

1. Consiglio Comunale è organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo.
2. Il Consiglio Comunale esercita le potestà e le competenze previste dall'art. 32 della Legge 142/90 e da altre Leggi, svolge le sue attribuzioni conformandosi ai principi, ai criteri, alle modalità e ai procedimenti stabiliti nel presente Statuto e nelle norme regolamentari

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

3. Impronta l'azione complessiva dell'Ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità al fine di assicurare il buon andamento e l'imparzialità.
4. Nell'adozione degli atti fondamentali privilegia il metodo e gli strumenti della programmazione, perseguendo il raccordo con la programmazione provinciale, regionale e statale.
5. Gli atti fondamentali devono contenere l'individuazione degli obiettivi e delle finalità da raggiungere e la destinazione delle risorse e degli strumenti necessari all'azione da svolgere.

Articolo 10 - SESSIONI E CONVOCAZIONE

1. Il Consiglio è convocato dal Sindaco che formula l'Ordine del Giorno e ne presiede i lavori, secondo le norme del Regolamento.
2. Il Sindaco, su istanza di almeno un quinto dei Consiglieri, provvede a convocare il Consiglio entro il ventesimo giorno dalla richiesta formale avanzata dai medesimi, inserendo all'ordine del giorno le questioni proposte.
3. Le proposte di deliberazione, corredate dai relativi atti e del parere degli uffici interessati, sono poste a disposizione dei Consiglieri, presso la Segreteria Comunale, 5 giorni prima della seduta. Il termine è ridotto a un giorno nel caso di convocazione d'urgenza.
4. Il Regolamento fissa, altresì, il termine entro il quale debbono essere presentate le proposte di deliberazioni, da parte dei proponenti, nel caso di convocazione promossa da un quinto dei Consiglieri.
5. Il Consiglio deve essere riunito in sessione ordinaria per l'approvazione del bilancio di previsione e conto consuntivo. In tutti gli altri casi il Consiglio è convocato in sessione straordinaria.

Articolo 10 bis - LINEE PROGRAMMATICHE DELL'AZIONE DI GOVERNO DELL'ENTE

1. Il Sindaco definisce, con la collaborazione degli Assessori, le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato e entro 60 giorni dall'insediamento le presenta al Consiglio Comunale per l'approvazione.
2. Il documento contenente le linee programmatiche dell'azione amministrativa è messo a disposizione dei consiglieri almeno 10 giorni prima della data fissata per la trattazione in Consiglio Comunale.
3. L'attuazione delle linee programmatiche è sottoposta a verifica consiliare con cadenza annuale in coincidenza con la verifica prevista dall'art. 193 del T.U. Enti Locali in merito allo stato di attuazione dei programmi.
4. Eventuali modifiche e integrazioni alle linee programmatiche potranno essere inserite nel bilancio annuale di previsione.

Articolo 11 – COMMISSIONI

1. Il Consiglio Comunale istituisce Commissioni permanenti, e può istituire Commissioni speciali. Possono essere istituite, con votazione a maggioranza assoluta, anche Commissioni di indagine sull'attività amministrativa.
2. Il REGOLAMENTO disciplina le modalità d'istituzione, il loro numero, le materie di competenza, il funzionamento e la loro composizione nel rispetto del criterio proporzionale. Può essere previsto un sistema di rappresentanti di forze sociali, politiche ed economiche per l'esame di specifici argomenti.
3. Le commissioni sono tenute a sentire il Sindaco e gli Assessori ogni qualvolta questi lo richiedano.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

Articolo 12 - ATTRIBUZIONI DELLE COMMISSIONI

1. Compito principale delle commissioni permanenti è l'esame preparatorio degli atti deliberativi del Consiglio al fine di favorire il migliore esercizio delle funzioni dell'organo stesso.
2. Compito delle commissioni speciali è l'esame di materie relative a questioni di carattere particolare o generale individuate dal Consiglio Comunale.
3. Premesso che la nomina dei Presidenti delle Commissioni compete al Consiglio Comunale, il REGOLAMENTO dovrà disciplinare l'esercizio delle seguenti attribuzioni:
- Le procedure per l'esame e l'approfondimento di proposte di deliberazioni loro assegnate dagli Organi del Comune.
- Forme per l'esternazione dei pareri in ordine a quelle iniziative sulle quali per determinazione dell'organo competente, ovvero in virtù di previsione regolamentare, sia ritenuta opportuna la previa consultazione.
- Metodi, procedimenti e termini per lo svolgimento di studi, indagini, ricerche ed elaborazione di proposte.
4. Le Commissioni possono operare, a seconda delle opportunità, anche in una visione congiunta per oggetti all'ordine del giorno, da cui si rileva complessità ed interdipendenza.

Articolo 13 - FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO

1. L'attività del Consiglio è disciplinata dall'apposito Regolamento approvato a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
2. Il Consiglio Comunale non può deliberare se non interviene la metà del numero dei Consiglieri assegnati al Comune; tuttavia, alla seconda convocazione, che avrà luogo in altro giorno, le deliberazioni sono valide purchè intervengano almeno quattro membri.
3. Nel caso che siano introdotte proposte le quali non erano comprese nell'ordine del giorno, queste non possono essere poste in votazione se non 24 ore dopo averne dato avviso a tutti i consiglieri.
4. Le delibere sulle quali esso è chiamato ad esprimersi avvengono a votazione palese ed a maggioranza dei votanti, se non previsto diversamente dalla Legge e dal Regolamento. Le delibere sono assunte a scrutinio segreto quando si esercita una facoltà discrezionale fondata su giudizi e valutazioni su persone, in merito all'attività e azioni da queste svolte. In tal caso il Presidente può proporre che la votazione avvenga in seduta segreta.
5. Il verbale della seduta del Consiglio deve contenere tutti gli oggetti delle deliberazioni, gli atti adottati, il numero dei voti favorevoli, contrari e i nominativi dei Consiglieri astenuti in ogni proposta e per le discussioni, la sintesi degli interventi con i nomi di coloro che vi hanno partecipato. Le deliberazioni del Consiglio possono riportare brevi considerazioni dei Consiglieri che ne abbiano fatto richiesta.
6. Il verbale e le deliberazioni del Consiglio sono sottoscritte dal Segretario Comunale e dal Sindaco o da chi, a norma di Legge, ha presieduto la seduta consiliare.
7. La lettura e l'approvazione dei processi verbali delle adunanze, fatto salvo il diritto di ciascun Consigliere presente alla seduta di chiedere per iscritto al Segretario Comunale eventuali rettifiche senza entrare nel merito della discussione, è portata all'Ordine del Giorno della successiva seduta consiliare.
8. Consiglieri Comunali che non intervengono ad una intera sessione ordinaria senza giustificare per iscritto i motivi dell'assenza, sono dichiarati decaduti. La decadenza è pronunciata dal Consiglio Comunale. La decadenza può essere promossa anche dal Prefetto.
9. Le sedute del Consiglio Comunale sono pubbliche, salvo i casi previsti dalla Legge e dal Regolamento.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

Articolo 13 bis) SCIOGLIMENTO DEL CONSIGLIO

1. Il Consiglio Comunale viene sciolto con Decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministero dell'Interno:

a) quando compiano atti contrari alla Costituzione e per gravi e persistenti violazioni di legge, nonchè per gravi motivi di ordine pubblico;
b) quando non possa essere assicurato il normale funzionamento degli organi o dei servizi per le seguenti cause:
c) dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza, decesso del Sindaco;
d) dimissioni o decadenza di almeno metà dei Consiglieri;
e) quando non sia approvato nei termini il Bilancio.

2. Nell'ipotesi di cui alla lettera c) del comma 1, trascorso il termine entro il quale il bilancio deve essere approvato senza che sia stato predisposto dalla Giunta il relativo schema, l'Organo Regionale di Controllo nomina un Commissario affinchè lo predisponga d'ufficio per sottoporlo al Consiglio. In tal caso e comunque quando il Consiglio non abbia approvato nei termini di legge lo schema di bilancio predisposto dalla Giunta, l'Organo Regionale di Controllo assegna al Consiglio, con lettera notificata ai singoli consiglieri, un termine non superiore a venti giorni per la sua approvazione, decorso il quale si sostituisce, mediante apposito Commissario, all'Amministrazione inadempiente. Del provvedimento sostitutivo è data comunicazione alla Prefettura, che inizia la procedura per lo scioglimento del Consiglio.

3. Nei casi diversi da quelli previsti nel numero 1) della lettera b) del comma 1), con il Decreto di scioglimento si provvede alla nomina di un Commissario, che esercita le attribuzioni conferitegli con il Decreto stesso.

Articolo 13 ter) SURROGAZIONE E SUPPLENZA DEI CONSIGLIERI

1. Nel Consiglio Comunale il seggio che durante il quadriennio rimanga vacante per qualsivoglia causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto.

2. Nel caso di sospensione di un Consigliere adottata ai sensi dell'articolo 15 comma 4 bis della Legge n. 55/90, come modificato dall'art. 1 della Legge n. 16/92, il Consiglio, nella prima adunanza successiva alla notifica del provvedimento di sospensione, procede alla temporanea sostituzione, affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di Consigliere al candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza, si fa luogo alla surrogazione, a norma del comma 1.

Articolo 14 - DIRITTI E DOVERI DEI CONSIGLIERI

1. Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo del Consigliere Comunale, previsti dalla Legge, sono disciplinati dal Regolamento.

2. Ciascun Consigliere è tenuto ad eleggere un domicilio nel territorio comunale.

3. Per assicurare la massima trasparenza ogni Consigliere deve comunicare, secondo le modalità stabilite dal Regolamento, all'inizio e alla fine del mandato, i redditi posseduti.

4. Ai Consiglieri Comunali è garantita la disponibilità di locali adeguati per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali di indirizzo e controllo.

5. Il Regolamento definisce le modalità atte a garantire l'esercizio del diritto del comma precedente, nonchè per l'esercizio del diritto di libera visione degli atti e di consultazione con gli uffici.

6. I Consiglieri Comunali hanno diritto di presentare interrogazioni e mozioni. Il Sindaco o gli Assessori da esso delegati rispondono entro quindici giorni alle interrogazioni e ad ogni altra istanza di sindacato ispettivo presentata dai Consiglieri. Le modalità di presentazione di tali atti e delle relative risposte sono disciplinate dal Regolamento.

7. Le regole e i modi per l'esercizio di tali diritti sono disciplinati dal Regolamento.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

8. Consiglieri sono tenuti alla riservatezza ed al segreto d'ufficio nei casi specificati dalla legge.
9. I Consiglieri Comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune e dal Sindaco tutte le notizie, informazioni e copie di documenti utili all'espletamento del mandato su domanda in carta semplice senza ulteriori motivazioni.

Articolo 15 - GRUPPI CONSILIARI

1. I Consiglieri si costituiscono in gruppi consiglieri composti da uno o più componenti.
2. I Consiglieri che non intendono appartenere ad alcun gruppo che rappresenti una delle liste che abbia ottenuto consiglieri eletti, possono formare il gruppo misto.
3. Ciascun Gruppo nomina un Capogruppo e lo comunica al Segretario Comunale.
4. Fino al momento in cui un Gruppo non procede alla nomina di cui al comma 3 è considerato Capogruppo il Consigliere che abbia riportato il maggior numero di voti nella lista.
5. Il Regolamento del Consiglio prevede la Conferenza dei Capigruppo e ne indica e disciplina le attribuzioni e le competenze.
6. Ai Capigruppo consiliari devono essere assicurati i mezzi idonei per l'espletamento delle loro funzioni secondo quanto previsto dal Regolamento del Consiglio.
7. Ai Capigruppo consiglieri, a mente dell'articolo 45 punto 3 della legge n. 142/1990 vengono trasmesse copie degli atti adottati, con le modalità previste dal Regolamento contestualmente all'affissione all'Albo Pretorio.

Capo II - GIUNTA COMUNALE

ART. 16 – COMPOSIZIONE.

1. La Giunta è composta dal Sindaco che la presiede e da un numero minimo di quattro e massimo di sei assessori.
2. Un numero massimo di due Assessori potranno essere nominati tra cittadini non facenti parte del Consiglio.Tale nomina potrà avvenire solo se tali cittadini siano in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di Consigliere e in possesso dei requisiti di prestigio, professionalità e competenza amministrativa, da documentare con presentazione di apposito curriculum.
3. Gli assessori esterni:
a) partecipano a pieno titolo alle sedute della Giunta;
b) partecipano alle sedute del Consiglio senza diritto di voto. Non possono presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni, né proposte di delibere consiliari.
4. Gli Assessori esterni non possono svolgere le funzioni di Vice Sindaco.
5. Non possono far parte della Giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti e gli affini fino al terzo grado del Sindaco. Gli stessi non possono essere nominati rappresentanti del Comune.
6. Nella Giunta si dovrà favorire la presenza di entrambi i sessi.

Articolo 17 – FUNZIONAMENTO

1. La Giunta si riunisce in seduta non pubblica ed è convocata dal Sindaco, cui spetta la determinazione degli argomenti da porre all'ordine del giorno. La Giunta delibera con l'intervento della maggioranza dei componenti in carica e purchè non inferiore a tre e a maggioranza assoluta dei voti. Le votazioni sono palesi.
2. Alle sedute possono partecipare, senza diritto di voto, e su determinazione del Sindaco:
- responsabili di servizi;
- Consiglieri Comunali;
- esperti e consulenti esterni.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

3. Il Sindaco provvede alla revoca degli Assessori che senza giustificato motivo non intervengono a tre sedute consecutive della Giunta. Tale revoca è disposta dal Sindaco decorsi almeno dieci giorni dalla notificazione all'interessato della proposta di decadenza.
4. I verbali delle sedute sono sottoscritti dal Segretario Comunale e dal Sindaco, o da chi lo sostituisce a norma di legge.

Articolo 18 – NOMINA

1. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta tra cui un Vice Sindaco e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alla elezione, unitamente alla proposta degli indirizzi generali di governo.
2. Chi ha ricoperto in due mandati consecutivi la carica di Assessore non può essere nel mandato successivo ulteriormente nominato Assessore.
3. Il Sindaco può revocare uno o più Assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio.

Articolo 19 - COMPETENZE E ATTRIBUZIONI

1. La Giunta compie tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla Legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dalla Legge o dallo Statuto, del Sindaco e del Segretario; riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività, ne attua gli indirizzi generali, svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso, collabora con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio e nell'amministrazione del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali.

Capo III - SINDACO

Articolo 20 - ELEZIONE E DURATA IN CARICA

1. Le modalità di elezione e durata in carica sono disciplinate dalla Legge.
2. Chi ha ricoperto la carica di Sindaco per due mandati consecutivi non è, allo scadere del secondo mandato, immediatamente rieleggibile alla medesima carica.

Articolo 21 – COMPETENZE

1. Il Sindaco, quale organo responsabile dell'Amministrazione Comunale, rappresenta il Comune ad ogni effetto di legge, sovrintende all'andamento generale dell'Ente e garantisce la rispondenza dell'azione della Giunta agli atti di indirizzo del Consiglio. Il Sindaco, in particolare:
a) convoca e presiede il Consiglio e la Giunta, esercita le attribuzioni attribuite dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti, tutela le prerogative dei Consiglieri e garantisce l'esercizio delle loro funzioni;
b) sovrintende al funzionamento dei Servizi e degli Uffici, nonchè all'esecuzione degli atti ed impartisce le direttive al Segretario Comunale, così come ai responsabili dei Servizi, affinchè la macchina comunale abbia regolare funzionamento e siano prevenuti, o comunque accertati, eventuali casi di responsabilità individuale e di inefficienza. In caso di inerzia e di comportamenti difformi dalle deliberazioni degli organi comunali, il Sindaco attiva tutti i procedimenti utili previsti dalla legge;
c) rappresenta il Comune all'Assemblea dei Consorzi Comunali e Provinciali per la gestione associata di uno o più servizi. A tale incombenza egli può nominare un proprio delegato, le cui credenziali e le ragioni della delega devono essere presentate nella seduta del Consiglio Comunale. Analogamente si procederà con la revoca della delega e la nomina contestuale di un nuovo delegato.
d) promuove la conclusione di accordi di programma e provvede all'assolvimento dei compiti previsti dalla Legge in fatto di revisione dei Consorzi e delle altre forme associative;

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

e) esercita, nell'ambito delle eccezionalità previste dalle norme giuridiche in fatto di segreto o di opportunità divulgativa degli atti, le azioni a tutela dell'interesse del Comune e del diritto alla riservatezza delle persone;
f) propone l'indizione di conferenze di servizi, qualora emerga l'opportunità dell'esame contestuale di più interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo di iniziativa comunale;
g) dispone per l'attuazione a carico del personale dipendente delle sanzioni più gravi della censura, sentita la Commissione di Disciplina;
h) attua, ai sensi del Testo Unico, approvato con D.P.R. n. 3 del 1957, nei casi di urgenza, i provvedimenti di sospensione a carico dei dipendenti comunali;
i) richiede la produzione dei documenti necessari alla compiuta informazione del Consiglio Comunale, nel rispetto dei termini fissati dalla Legge, al fine dell'espressione di pareri in materia di impatto ambientale per l'esecuzione di opere pubbliche;
l) trasmette ai capigruppo del Consiglio Comunale,contestualmente alla loro pubblicazione all'Albo Pretorio, le deliberazioni adottate dalla Giunta Comunale;
m) può delegare agli impiegati responsabili dei servizi d'anagrafe, stato civile, leva ed elettorale il rilascio e la sottoscrizione dei certificati previsti dalla legge e dai regolamenti concernenti situazioni che risultano dai registri e schedari anagrafici, dai registri di stato civile, leva ed elettorale e da altri atti e documenti in possesso del Comune (attestati di notorietà, certificati di iscrizione nelle liste elettorali, foglio di congedo illimitato, modelli DP/0519, rilascio e firma delle carte di identità, autenticazione di foto, ecc.);
n) emette le ordinanze ordinarie e straordinarie;
o) convoca i comizi per i referendum consultivi;
p) rilascia le autorizzazioni commerciali, di polizia amministrativa, nonchè le autorizzazioni e le concessioni edilizie; tale funzione può essere attribuita a funzionari comunali in base alle disposizioni regolamentari;
q) emette provvedimenti in materia di occupazione d'urgenza, espropri che la legge, genericamente, assegna alla competenza del Comune; tale funzione può essere assegnata a funzionari comunali in base alle disposizioni regolamentari;
r) approva i ruoli dei tributi, dei canoni e delle entrate comunali, e le relative variazioni, nei casi in cui la legge non attribuisce tale competenza al funzionario responsabile;

2. Il Sindaco, nell'ambito della disciplina Regionale, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale, provvede al coordinamento degli orari:
- degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici, nonchè degli orari di apertura al pubblico degli uffici periferici delle Amministrazioni Pubbliche, al fine di armonizzare l'esplicazione dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti.

3. Sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, il Sindaco provvede alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni. Tutte le nomine e le designazioni devono essere effettuate entro 45 giorni dall'insediamento, ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico. In mancanza, il Comitato Regionale di Controllo provvede a mezzo di un Commissario.

4. Il Sindaco nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dall'art. 51 della L. 142/90 e del Regolamento Organico.

5. Il Sindaco, o chi legalmente ne fa le veci, esercita nei casi previsti dalla Legge, le funzioni di Ufficiale di Governo. Se il Sindaco, od il suo sostituto, non adotta i provvedimenti contemplati dalla Legge, il Prefetto provvede con propria ordinanza.

6. Il Sindaco, o chi ne esercita le funzioni, che non adempie i compiti attribuiti dalla Legge, può essere dimesso dal Prefetto, e sostituito dallo stesso con un Commissario per l'adempimento delle medesime funzioni. Alle spese per il Commissario provvede l'Ente interessato.

7. Il Sindaco, per l'esercizio delle funzioni di cui ai precedenti commi, si avvale degli Uffici e Servizi del Comune.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

8. Il Sindaco entra nella pienezza delle sue funzioni dopo aver giurato davanti al Prefetto, secondo la formula prevista dall'art. 11 del T.U. dello Statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con D.P.R. n. 3/1957. Il Sindaco che rifiuti di giurare nei termini prescritti o che non giuri nel termine di un mese dall'avvenuta elezione, salvo il caso di legittimo impedimento, decade dall'ufficio.
9. Il giuramento può essere prestato solo dopo l'esecutività della deliberazione di convalida.
10. Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con stemma della Repubblica Italiana, da portarsi a tracolla sulla spalla destra.

Articolo 22 - VICE SINDACO – DELEGHE

1. Il Sindaco può essere sostituito a tutti gli effetti, in caso di assenza o di impedimento, dal Vice Sindaco.
2. La nomina del Vice Sindaco deve essere comunicata al Prefetto, nonchè al Consiglio Comunale nella prima seduta successiva alla elezione
3. Il Vice Sindaco sostituisce il Sindaco, oltre che nei casi del comma 1, anche in caso di sospensione dall'esercizio della funzione adottata ai sensi dell'art. I della L. 16/92.
4. In caso di contemporanea assenza o impedimento del Sindaco e del Vice Sindaco, le funzioni del Sindaco sono esercitate dall'Assessore più anziano d'età.
5. Il Sindaco ha facoltà di delegare agli Assessori, in conformità ai rispettivi ruoli, l'adozione di atti e provvedimenti a rilevanza anche esterna.

Capo IV - NORME COMUNI

Articolo 23 - MOZIONE DI SFIDUCIA

1. Il voto contrario del Consiglio ad una proposta del Sindaco o della Giunta non comporta la dimissione degli stessi.
2. Il Sindaco o la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia costruttiva votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati.
3. La mozione di cui al precedente comma viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.
4. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio e alla nomina di un Commissario ai sensi delle leggi vigenti.

Articolo 24 – DIMISSIONI

1. Le dimissioni rese dal Sindaco e dagli Assessori devono essere motivate e, una volta assunte al protocollo del Comune, sono irrevocabili.
2 . Le dimissioni dalla carica di Consigliere sono presentate dal Consigliere medesimo allo stesso Consiglio. Le dimissioni possono essere presentate anche tramite servizio postale o con diretta consegna al Segretario Comunale. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e diventano efficaci una volta adottata dal Consiglio la relativa surrogazione, che deve avvenire entro venti giorni dalla data di presentazione delle dimissioni.

Articolo 25 - DIMISSIONI, IMPEDIMENTO, RIMOZIONE, DECADENZA, SOSPENSIONE O DECESSO DEL SINDACO

1. In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio. Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica fino all'elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco. Sino alle predette elezioni, le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vice Sindaco.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

2. Le dimissioni presentate dal Sindaco diventano irrevocabili e producono gli effetti di cui al comma 1 trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al Consiglio. Lo scioglimento del Consiglio Comunale determina in ogni caso la decadenza del Sindaco, nonchè della rispettiva Giunta.

Articolo 26 - RESPONSABILITÀ, OBBLIGHI, DIVIETI

1 .Agli Amministratori ed al personale del Comune si applicano le disposizioni vigenti in materia di responsabilità degli impiegati civili dello Stato.
2 . I componenti gli organi comunali, fatte salve le cause di ineleggibilità ed incompatibilità di cui alla L. 154/81, sono tenuti ad astenersi dal prendere parte alle deliberazioni riguardanti interessi propri nei confronti del Comune e degli Enti od Aziende dipendenti o sottoposte alla sua amministrazione di vigilanza. Analoga astensione dalle deliberazioni deve avvenire quando trattasi di interesse dei loro parenti od affini fino al quarto grado civile, o del coniuge.
3. Il divieto di cui al precedente comma comporta l'obbligo di allontanarsi dalla sala delle adunanze durante la trattazione di questi interessi.
4. Al Sindaco, agli Assessori e ai Consiglieri Comunali è vietato ricoprire incarichi e assumere consulenze presso Enti ed Istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo e alla vigilanza del Comune.

Titolo II - ORGANI BUROCRATICI E UFFICI

Capo I - SEGRETARIO COMUNALE

Articolo 27 - PRINCIPI E CRITERI FONDAMENTALI DI GESTIONE

1. L'attività gestionale dell'Ente, nel rispetto del principio della distinzione tra funzione politica d'indirizzo e controllo e funzione di gestione amministrativa è affidata al Segretario Comunale che l'esercita avvalendosi degli uffici, in base agli indirizzi del Consiglio, in attuazione delle determinazioni della Giunta e delle direttive del Sindaco, dal quale dipende funzionalmente, e con l'osservanza dei criteri dettati dal presente Statuto.
2. Il Segretario Comunale, nel rispetto della legge che ne disciplina lo stato giuridico, ruolo e funzioni è l'organo burocratico che assicura la direzione tecnico-amministratìva degli uffici e dei servizi.
3. Per la realizzazione degli obiettivi dell'Ente, esercita l'attività di sua competenza con potestà d'iniziativa e autonomia di scelta degli strumenti operativi e con responsabilità di risultato. Tali risultati sono sottoposti a verifica del Sindaco che ne riferisce alla Giunta.
4. Allo stesso Organo sono affidate attribuzioni di carattere gestionale, consultivo, di sovrintendenza e di coordinamento, di legalità e garanzia, secondo le norme di legge e del presente Statuto.

Articolo 28 - ATTRIBUZIONI GESTIONALI

1. Al Segretario Comunale compete l'adozione di atti di gestione, anche con rilevanza esterna, che non comportano attività deliberative e che non siano espressamente attribuiti dallo Statuto a Organi elettivi, nonchè degli atti che sono espressione di discrezionalità tecnica.
2. In particolare il Segretario adotta i seguenti atti:
predisposizione dei programmi d'attuazione, relazioni, progettazioni di carattere organizzativo, sulla base delle direttive ricevute dagli organi elettivi;
organizzazione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali messe a disposizione degli organi elettivi per la realizzazione degli obiettivi e dei programmi fissati da questi organi;
l'ordine di fornire beni e servizi nei limiti degli impegni e criteri adottati con deliberazione di Giunta se non affidate a funzionari comunali in base alle norme regolamentari;

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

liquidazione di spese regolarmente impegnate, se non affidate a funzionari comunali in base alle norme regolamentari;
presidenza delle Commissioni di concorso e delle gare di appalto con l'assistenza di un ufficiale verbalizzante e con l'osservanza dei criteri e principi procedimentali in materia, fissati dalla normativa regolamentare dell'Ente;
adozione e sottoscrizione di tutti gli atti e i provvedimenti, anche a rilevanza esterna, per i quali gli sia stata attribuita competenza;
è responsabile dell'istruttoria delle deliberazioni e dei relativi atti esecutivi;
determina, per ciascun tipo di procedimento relativo ad atti di competenza del Comune, il settore responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedurale, nonchè dell'adozione del provvedimento finale;
cura che il responsabile di ciascun settore provveda ad assumere o ad assegnare ad altro dipendente addetto al settore stesso, la responsabilità dell'istruttoria ed ogni altro adempimento inerente al singolo provvedimento, nonchè, eventualmente, all'adozione del provvedimento finale;
l. verifica dell'efficacia e dell'efficienza dell'attività degli uffici e del personale a essi preposto e ne relaziona periodicamente alla Giunta Municipale;
m. formula valutazioni in ordine all'adozione e liquidazione dei fondi di Incentivazione della produttività;
n. liquidazione dei compensi e delle indennità al personale ove siano già predeterminati per legge o per regolamento, se non affidato a funzionari comunali in base alle norme regolamentari;
o. può rogare i contratti nell'interesse del Comune.

Articolo 29 - ATTRIBUZIONI CONSULTIVE

1. Il Segretario Comunale partecipa, se richiesto, a Commissioni di studio e di lavoro interne all'Ente e, con l'autorizzazione del Sindaco a quelle esterne.
2. Se richiesto formula pareri ed esprime valutazioni di ordine tecnico e giuridico al Consiglio, alla Giunta, al Sindaco, agli Assessori e ai singoli Consiglieri.
3. Esplicita e sottoscrive i pareri previsti dalla legge sulle proposte di provvedimenti deliberativi.

Articolo 30 - ATTRIBUZIONI DI SOVRINTENDENZA - DIREZIONE - COORDINAMENTO

1. Il Segretario Comunale esercita funzioni d'impulso, coordinamento, direzione e controllo nei confronti degli uffici e del personale.
2. Determina l'orario di lavoro dei dipendenti secondo le norme che regolano le materie dei contratti di lavoro e degli accordi aziendali e le indicazioni della Giunta.
3. Autorizza le missioni, le prestazioni straordinarie, i congedi e i permessi del personale, con l'osservanza delle norme vigenti e del REGOLAMENTO.
4. Adotta provvedimenti di mobilità interna con l'osservanza delle modalità previste negli accordi in materia.
5. Solleva contestazioni di addebiti, propone provvedimenti disciplinari e adotta la sanzione della censura nei confronti del personale, con l'osservanza delle norme regolamentari.
6. Coordina e sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei responsabili dei settori e degli uffici dirimendo eventuali conflitti di attribuzione e di competenza ed in coordinamento con il Sindaco esamina collegialmente i problemi organizzativi e formula agli organi elettivi soluzioni e proposte.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

Articolo 31 - ATTRIBUZIONI DI LEGALITA' E GARANZIA

1. Il Segretario partecipa alle sedute del Consiglio e della Giunta. Cura altresì la verbalizzazione, con facoltà di delega entro i limiti previsti dalla legge e dalle norme regolamentari.
2. Riceve dai Consiglieri le richieste di trasmissione delle deliberazioni della Giunta soggette al controllo eventuale.
3. Presiede l'ufficio comunale per le elezioni in occasione delle consultazioni popolari e dei referendum.
4. Riceve l'atto di dimissioni del Sindaco, le proposte di revoca e la mozione di sfiducia costruttiva.
5. Accerta che la trasmissione degli atti deliberativi al Comitato di Controllo avvenga secondo le norme di legge e le disposizioni regolamentari.
6. Sovrintende agli adempimenti previsti dal 3 comma dell'articolo 5.

Articolo 32 - VICESEGRETARIO

1. Il vice Segretario coadiuva il Segretario Comunale nell'esercizio delle funzioni dei precedenti articoli e lo sostituisce di pieno diritto nei casi di vacanza, di assenza o di impedimento.
2. E' responsabile del settore amministrativo quale figura apicale dello stesso.
3. Le mansioni di vice segretario possono essere svolte solo da chi sia in possesso dei requisiti per accedere alla carriera di Segretario comunale.

Capo II - UFFICI

Articolo 33 - PRINCIPI STRUTTURALI E ORGANIZZATIVI

1. Per conseguire i fini dell'efficienza e dell'efficacia nell'azione amministrativa, l'ordinamento degli Uffici e dei Servizi verrà disciplinato con apposito regolamento, in relazione al processo di decentramento istituzionale conseguente il nuovo ordinaménto delle autonomie, secondo i seguenti criteri informatori per l'organizzazione del lavoro:
a) il superamento dell'attuale organizzazione settoriale verticalizzata e l'introduzione di moduli organizzativi di tipo orizzontale e per funzioni omogenee, idonei ad essere adeguati ed integrati con procedure snelle in base agli obiettivi dell'azione amministrativa, attraverso il metodo della programmazione e l'attività per progetti;
b) la struttura organizzativa di massima dimensione presente nell'Ente, finalizzata a garantire l'efficacia dell'intervento stesso nell'ambito di una o più materie appartenenti ad un'area omogenea, viene individuata nel settore. Questo può articolarsi in servizi ed unità operative;
c) l'applicazione del principio della democrazia amministrativa al fine di consentire ai dipendenti responsabili di servizio di partecipare alla definizione dei metodi di lavoro ed alle modalità di esercizio delle competenze assegnate, nonchè alle verifiche della rispondenza dei risultati agli obiettivi;
d) la valorizzazione del lavoro collegiale attuando il metodo del lavoro di gruppo, costituendo gruppi di lavoro, organizzando conferenze di servizio;
e) l'utilizzazione del personale in base ai carichi di lavoro, superando l'attuale rigidità dell'organico e consentendo la necessaria mobilità interna;
f) l'individuazione di criteri di valutazione della produttività e la distribuzione dei relativi incentivi;
g) la razionalizzazione e semplificazione delle procedure, migliorando e adeguando le tecniche di lavoro, in ottemperanza alla L. 421/91 sull'azione amministrativa;
h) l'introduzione nell'organizzazione del lavoro di sistemi e tecnologie avanzate che consentano, sulla base di utilizzazione associata, lo snellimento delle procedure e la disponibilità delle informazioni;

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

i) l'accrescimento delle capacità professionali degli operatori attraverso corsi di aggiornamento.

Articolo 34 - DISCIPLINA DELLO STATUS DEL PERSONALE DIPENDENTE

1. Nel rispetto dei principi e dei criteri di cui all'art. 33, con apposito regolamento, deliberato dal Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 32, comma 2, lettera c), della Legge 142/90, si disciplinerà:
a) la dotazione organica del personale, l'organizzazione degli uffici e dei servizi ruolo e tabelle organiche del personale;
b) i procedimenti di costituzione, modificazione di stato giuridico, di estinzione del rapporto di lavoro e di pubblico impiego ed il trattamento economico del personale, nel rispetto della normativa derivante dagli accordi collettivi nazionali;
c) le garanzie del personale in ordine all'esercizio della libertà e dei diritti fondamentali;
d) le responsabilità dei dipendenti, comprese quelle disciplinari, nonché le modalità di funzionamento della relativa Commissione di Disciplina.
2. Il Regolamento del personale può prevedere collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità per obiettivi determinati e con convenzioni a termine.
3. Le norme regolamentari per il conferimento degli incarichi di collaborazione a soggetti estranei all'Amministrazione devono stabilire:
a) la durata che non potrà essere superiore alla durata del programma;
b) i criteri per la determinazione del relativo trattamento economico,
c) la natura privatistica del rapporto;
d) la possibilità di interruzione anticipata della collaborazione quando, per comprovati motivi, questa non possa garantire il raggiungimento degli obiettivi.

Articolo 35 - RESPONSABILI DI SERVIZIO

1. Viene definito responsabile di servizio il dipendente nominato dal Sindaco, che sia a capo di una unità operativa autonoma, sia essa semplice che complessa.
2. Ai responsabili di servizio possono essere attribuiti dal Sindaco o dal Segretario Comunale incarichi di direzione comportanti:
- gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa delle proprie unità operative;
- esercizio di potere di spesa per i capitoli assegnati;
- firma degli atti delegati dal Segretario Comunale o dal Sindaco;
- responsabilità in ordine agli obiettivi fissati per unità operativa.

3. Il responsabile di servizio interessato deve esprimere il parere in ordine alla sola regolarità tecnica e/o contabile, su ogni proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 53 della L. 142/90.
4. Ciascun soggetto risponderà del parere espresso in relazione alle proprie competenze e all'ambito di autonomia allo stesso assegnato.
5. Tale parere è di natura interna e potrà consentire al Segretario Comunale di esprimere il parere di legittimità.

Articolo 35 bis - INCARICHI A CONTRATTO

1. Per i posti vacanti di Titolari di Posizione Organizzativa, il Sindaco può procedere alla copertura mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente previa delibera di giunta, di diritto privato, fermo restando il possesso dei requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.
Per il contratto di diritto pubblico si applica la disciplina dei contratti collettivi di lavoro del personale degli Enti Locali, mentre per quello di diritto privato si fa ricorso agli accordi nazionali di categorie di lavoratori del settore privato o mediante l'applicazione della disciplina del lavoro autonomo.
2. In base ai limiti, criteri e modalità stabiliti dalla legge e dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi, il Sindaco può stipulare contratti a tempo determinato per l'assunzione

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

di personale dirigenziale o di alta specializzazione o di funzionari dell'area direttiva, al di fuori della dotazione organica solo nei casi in cui non si possa far fronte alle esigenze per la mancanza di specifiche ed analoghe professionalità all'interno della struttura comunale e fermo restando il possesso dei requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.

3. I contratti di cui ai precedenti commi non possono avere durata superiore al mandato del Sindaco in carica e il trattamento economico, che deve essere equivalente a quello previsto dai contratti collettivi di lavoro del personale degli Enti Locali, può essere integrato, previa delibera di Giunta, da un'indennità ad personam. Le spese conseguenti a tali contratti non vanno imputate al costo contrattuale e del personale.

4. Il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi può prevedere conferimenti di incarichi esterni ad alto contenuto di professionalità per ottenere collaborazioni, consulenze, prestazioni, servizi, nel caso di accertata necessità e previa verifica dell'impossibilità di far fronte con le risorse umane e strumentali a disposizione.

5. Il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi può prevedere la costituzione di uffici posti alle dirette dipendenze del Sindaco e/o della Giunta Comunale per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge e dal presente Statuto, costituito da dipendenti del Comune ovvero da collaboratori assunti con contratto a tempo determinato, così come previsto dall'art. 90 del T.U. Enti Locali"

Titolo III - SERVIZI

Articolo 36 - FORME DI GESTIONE

1. L'attività diretta a conseguire, nell'interesse della comunità, obiettivi e scopi di rilevanza sociale, promozione dello sviluppo economico e civile, compresa la produzione di beni, viene svolta attraverso servizi pubblici che possono essere istituiti e gestiti anche con diritto di privativa del Comune, ai sensi di legge.
2. La scelta della forma di gestione per ciascun servizio deve essere effettuata previa valutazione comparativa tra le diverse forme di gestione previste dalla legge e dal presente Statuto.
3. Per i servizi da gestire in forma imprenditoriale la comparazione deve avvenire tra affidamento in concessione, costituzione di aziende, di consorzio o di società a prevalente capitale pubblico locale.
4. Per gli altri servizi la comparazione avverrà tra la gestione in economia, la costituzione d'istituzione, l'affidamento in appalto o in concessione, nonchè tra la forma singola o quella associata mediante convenzione, unione di Comuni, ovvero consorzio.
5. Nell'organizzazione dei servizi devono essere, comunque, assicurate idonee forme d'informazione, partecipazione e tutela degli utenti.

Articolo 37 - GESTIONE IN ECONOMIA

1. L'organizzazione e l'esercizio di servizi in economia sono, di norma, disciplinati da appositi REGOLAMENTI.

Articolo 38 -AZIENDA SPECIALE

1. Il Consiglio Comunale, nel rispetto delle norme legislative e statuarie, delibera gli atti costitutivi di aziende speciali per la gestione dei servizi produttivi e di sviluppo economico e civile.

2. L'ordinamento e il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinate dall'apposito Statuto approvato dal Consiglio Comunale con le modalità previste per l'approvazione dello Statuto Comunale e da REGOLAMENTI interni approvati, questi ultimi, dal consiglio d'amministrazione delle aziende.

3. Il Consiglio d'amministrazione, il presidente e il direttore sono nominati dal Consiglio Comunale fuori dal proprio seno, tra coloro che abbiano i requisiti per l'elezione a consigliere comunale e comprovate esperienze d'amministrazione.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

Articolo 39 – ISTITUZIONE

1. Il Consiglio Comunale per l'esercizio di servizi sociali, che necessitano di particolare autonomia gestionale, costituisce istituzioni mediante apposito atto contenente il relativo REGOLAMENTO di disciplina dell'organizzazione e delle attività dell'Istituzione e previa redazione d'apposito piano tecnico-finanziario dal quale risultino i costi del servizio, le forme di finanziamento e le dotazioni di beni immobili e mobili, compresi i fondi liquidi.
2. Il REGOLAMENTO di cui al precedente lo comma determina, altresì, la dotazione organica di personale e l'assetto organizzativo dell'istituzione, le modalità di esercizio dell'autonomia gestionale l'ordinamento finanziario e contabile, le forme di vigilanza e di verifica dei risultati gestionali.
3. Il REGOLAMENTO può prevedere il ricorso a prestazioni di terzi, nonchè a collaborazioni ad alto contenuto di professionalità.
4. Gli indirizzi da osservare sono approvati dal Consiglio Comunale al momento della costituzione aggiornati in sede di esame del Bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo della istituzione.
5. Gli Organi dell'istituzione sono: il Consiglio di amministrazione, il Presidente e il Direttore.

Articolo 40 - ORGANI DELL'ISTITUZIONE

1. Il Consiglio di amministrazione, il Presidente e il Direttore dell'istituzione sono nominati dal Consiglio Comunale fuori dal proprio seno, tra coloro che abbiano i requisiti per l'elezione a consigliere comunale e comprovate esperienze d'amministrazione.
2. Il REGOLAMENTO disciplina il numero, la durata in carica, la posizione giuridica e lo status dei componenti il Consiglio di amministrazione, nonchè le modalità di funzionamento dell'organo.
3. Il Consiglio provvede all'adozione di tutti gli atti di gestione a carattere generale previsti dal REGOLAMENTO.

Articolo 41 - IL PRESIDENTE

1. Il Presidente rappresenta e presiede il Consiglio di. amministrazione, vigila sull'esecuzione degli atti del consiglio e adotta in caso di necessità e urgenza provvedimenti di sua competenza da sottoporre a ratifica nella prima seduta del Consiglio di amministrazione.

Articolo 42 - IL DIRETTORE

1. Dirige tutta l'attività dell'istituzione, è il responsabile del personale, garantisce la funzionalità dei servizi, adotta i provvedimenti necessari ad assicurare l'attuazione degli indirizzi e delle decisioni degli organi delle istituzioni.

Articolo 43 - NOMINA E REVOCA

1. Gli amministratori delle Aziende e delle Istituzioni sono nominati dal Consiglio Comunale, nei termini di legge, sulla base di un documento, corredato dai curriculum dei candidati, che indica il programma e gli obiettivi da raggiungere.
2. Il documento può essere proposto dalla Giunta Comunale o da almeno un quinto dei Consiglieri, deve essere presentato al Segretario del Comune almeno 5 giorni prima dell'adunanza.
3. Il Presidente ed i singoli componenti possono essere revocati:
- su proposta motivata del Sindaco, o di un terzo dei Consiglieri assegnati, dal Consiglio Comunale che provvede contestualmente alla loro sostituzione.

4. Ai suddetti Amministratori è esteso l'obbligo previsto dall'articolo 13 punto 4 del presente Statuto.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

Articolo 44 - SOCIETA' A PREVALENTE CAPITALE PUBBLICO LOCALE

1. Negli Statuti delle Società a prevalente capitale pubblico locale devono essere previste le forme di raccordo e collegamento tra le società stesse e il Comune.

Articolo 45 - GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI E DELLE FUNZIONI

1. Il Comune sviluppa rapporti con gli altri Comuni e la Provincia per promuovere e ricercare le forme associative più appropriate tra quelle previste dalla legge in relazione alle attività, ai servizi, alle funzioni da svolgere e agli obiettivi da raggiungere.

Articolo 46 - VIGILANZA E CONTROLLI

1. Il Comune esercita poteri d'indirizzo e controllo sugli Enti di cui ai precedenti articoli, anche attraverso l'esame e l'approvazione dei loro atti fondamentali, con le modalità previste dalla legge e dai REGOLAMENTI o dagli Statuti che ne disciplinano l'attività.
2. Spetta alla Giunta Comunale la vigilanza sulla gestione degli Enti, istituzioni, aziende e società a partecipazione comunale.
3. La Giunta riferisce annualmente al Consiglio Comunale in merito all'attività svolta e ai risultati conseguiti dagli Enti, istituzioni, aziende e società a partecipazione comunale.A tal fine, i rappresentanti del Comune negli Enti citati debbono presentare alla Giunta Comunale, a chiusura dell'esercizio finanziario, una relazione illustrativa della situazione economico finanziaria dell'Ente, società e azienda e degli obiettivi raggiunti

Titolo IV - CONTROLLO INTERNO

Articolo 47 - PRINCIPI E CRITERI

1. Il bilancio di previsione, il conto consuntivo e gli altri documenti contabili dovranno favorire una lettura per programmi e obiettivi affinchè siano consentiti, oltre al controllo finanziario e contabile, anche quello sulla gestione e quello relativo all'efficacia dell'azione del Comune.
2. L'attività di revisione potrà comportare proposte al Consiglio Comunale in materia di gestione economico-finanziaria dell'Ente. E' facoltà del Consiglio richiedere agli organi e agli uffici competenti specifici pareri e proposte in ordine agli aspetti finanziari ed economici della gestione e di singoli atti fondamentali, con particolare riguardo all'organizzazione e alla gestione dei servizi.

Articolo 48 - COMPOSIZIONE E NOMINA DEL COLLEGIO DEI REVISORI

1. Il Collegio dei Revisori è organo ausiliario, tecnico-consultivo del Comune.
2. Esso è composto di 3 membri, nominati dal Consiglio, nei modi e tra le persone indicate dalla legge, che abbiano i requisiti per la carica a Consigliere comunale.
3. Le proposte inerenti alla elezione dei revisori depositate presso la Segreteria Comunale, devono essere accompagnate da analitico curriculum vitae di ciascun candidato e dalle dichiarazioni di accettazione.
4. Essi durano in carica un triennio, sono rieleggibili per una sola volta e non sono revocabili, salvo inadempienza.
5. Non possono essere nominati revisori dei conti:
- i parenti ed affini, entro il 4° grado, dei componenti della Giunta in carica;
- i dipendenti dell'ente;
- i Consiglieri ed amministratori in carica durante il mandato amministrativo in corso o quello immediatamente precedente;
- coloro che svolgono un incarico politico rilevante o sono comunque Consiglieri Provinciali o Comunali di un altro ente facente parte della medesima circoscrizione dell'ordine professionale di appartenenza;

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

- coloro che hanno partecipato alla campagna elettorale per la nomina a Consigliere dell'ente medesimo.

6. L'esercizio delle funzioni di revisore è incompatibile con qualsiasi altra attività professionale resa a favore dell'ente con carattere di continuità e fatti salvi, quindi, i casi di prestazioni una tantum e nei casi previsti dall'art. 6 quinquies della legge 80/91. E' altresì incompatibile con la carica di amministratore di enti, istituti, o aziende dipendenti, sovvenzionati o sottoposti alla vigilanza del comune.

7. I revisori che abbiano perso i requisiti di eleggibilità o siano stati cancellati o sospesi dal ruolo professionale decadono dalla carica.

8. La revoca d'ufficio è deliberata dal Consiglio Comunale dopo formale contestazione da parte del Sindaco degli addebiti all'interessato, al quale è concesso, in ogni caso, un termine di 10 giorni per far pervenire le proprie giustificazioni.

9. La presidenza del collegio compete al revisore che sia stato nominato come tale dal Consiglio nel caso in cui più di uno dei nominandi sia iscritto nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti, diversamente la presidenza è attribuita come per legge.

10. In caso di cessazione per qualsiasi causa dalla carica di revisore il Consiglio procede alla surrogazione entro trenta giorni. I nuovi nominativi scadono insieme con quelli rimasti incarica.

Articolo 49 - SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI - IL COLLEGIO DEI REVISORI

1. I revisori del conto sono deputati alla vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria ed alla revisione economico-finanziaria, esercitano le funzioni ad essi demandate dalla legge in piena autonomia e con la diligenza del mandatario.

2. I revisori collaborano con il Consiglio Comunale fornendo elementi conoscitivi, dati contabili, stime finanziarie ed economiche, valutazioni preventive e, a consuntivo, di efficienza e di efficacia dell'opera e dell'azione dell'ente.

3. I revisori sono chiamati ad esprimere pareri preventivi in ordine agli aspetti economico finanziari di atti nei quali le esigenze di verifica contabile e finanziaria si presentano indispensabili.

4. Nell'esercizio della funzione di controllo e di vigilanza sulla regolarità contabile, fiscale e finanziaria della gestione dell'ente e delle sue istituzioni hanno diritto di accesso agli atti e documenti ed ai relativi uffici.

5. Essi sono tenuti a verificare l'avvenuto accertamento della consistenza patrimoniale dell'Ente, la regolarità delle scritture contabili, nonchè la regolarità dei fatti gestionali, attraverso la presa visione e conoscenza degli atti che comportino spese e/o modifiche patrimoniali.

6. Essi presentano al Consiglio, per il tramite della Giunta, tutte le volte che lo ritengano necessario, una relazione contenente il riferimento dell'attività svolta, nonchè i rilievi e le proposte ritenute utili a conseguire una maggiore efficienza, produttività ed economicità di gestione

7. In sede di esame del rendiconto di gestione e del conto consuntivo, il Presidente del collegio presenta la relazione di accompagnamento redatta ai sensi di Legge.

8. I revisori possono essere sentiti dalla Giunta e dal Consiglio in ordine a specifici fatti di gestione ed ai rilievi da essi mossi all'operato della Amministrazione.

9. Il Regolamento definisce i contenuti più specifici e le modalità concrete di svolgimento dei compiti dei revisori, mediante la previsione della loro periodicità, e disciplina forme specifiche di controllo di gestione.

Articolo 50 - CONTROLLO ECONOMICO-FINANZIARIO E DI GESTIONE

1. Il responsabile del settore della Ragioneria è tenuto a verificare, trimestralmente, la rispondenza della gestione dei capitoli di bilancio relativi ai servizi ed uffici ai quali sono preposti, agli scopi perseguiti dall'Amministrazione, anche in riferimento al bilancio pluriennale.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

2. Relaziona circa l'esito della verifica con le opportune osservazioni e rilievi alla Giunta Comunale che, sulla base di tali relazioni può disporre semestralmente rilevazioni extracontabili e statistiche, al fine di valutare l'efficienza e l'efficacia dei progetti e dei programmi realizzati o in corso di attuazione.
3. La Giunta Comunale trasmette, trimestralmente, al Consiglio Comunale ed al Collegio dei Revisori una situazione aggiornata del bilancio, con le indicazioni delle variazioni intervenute nella parte "entrata" e nella parte "spesa", degli impegni assunti e dei pagamenti effettuati nel corso del periodo considerato, sia in conto competenza, sia in conto residui.
4. Il Regolamento di Contabilità disciplina le verifiche periodiche di cassa e i rendiconti trimestrali di competenza e di cassa.

Parte II - ORDINAMENTO FUNZIONALE

Titolo I - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE E FORME ASSOCIATIVE

Capo I - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE

Articolo 51 - ORGANIZZAZIONE SOVRACOMUNALE

1. Il Consiglio Comunale promuove e favorisce la fusione di più Comuni per una migliore gestione dei servizi.

Articolo 52 – MUNICIPI

1. In attuazione del contenuto degli articoli 11 e 12 della Legge n.142/90, il Comune di Palmanova favorisce e promuove l'istituzione di Municipi. Lo Statuto e l'apposito REGOLAMENTO assegnano compiti di gestione dei servizi di base e le altre attribuzioni delegate.

Capo II - FORME COLLABORATIVE

Articolo 53 - PRINCIPIO DI COOPERAZIONE

1. L'attività dell'Ente, diretta a conseguire uno o più obiettivi d'interesse comune con gli altri Enti locali si organizza avvalendosi dei moduli e degli istituti previsti dalla legge attraverso accordi e intese di cooperazione.

Articolo 54 – CONVENZIONI

1. Il Comune promuove la collaborazione, il coordinamento e l'esercizio associato di funzioni, anche individuando attività di comune interesse, ovvero l'esecuzione e la gestione di opere pubbliche, la realizzazione di iniziative e programmi speciali e altri servizi, privilegiando la stipulazione di apposite convenzioni con altri Comuni e Province.
2. Le convenzioni contenenti gli elementi e gli obblighi previsti dalla legge, sono approvate dal Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei componenti.

Articolo 55 – CONSORZI

1. Il Consiglio Comunale, in coerenza ai principi statutari, promuove la costituzione del Consorzio tra Enti per realizzare e gestire i servizi rilevanti sotto il profilo economico o imprenditoriale, ovvero qualora non sia conveniente l'istituzione di azienda speciale e non sia opportuno avvalersi delle forme organizzative per i servizi stessi, previsto nell'articolo precedente.
2. La convenzione oltre al contenuto prescritto dal secondo comma del precedente Articolo 54, deve prevedere l'obbligo di pubblicazione degli atti fondamentali del consorzio negli Albi Pretori degli Enti contraenti.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

3. Il Consiglio Comunale, unitamente alla convenzione, approva lo Statuto del Consorzio che deve disciplinare l'ordinamento organizzativo e funzionale del nuovo Ente secondo le norme previste per le aziende speciali dei Comuni, in quanto, compatibili.
4. Il Consorzio assume carattere polifunzionale quando s'intendono gestire da parte dei medesimi Enti locali una pluralità di servizi attraverso il modulo consortile.

Articolo 56 - UNIONE DI COMUNI

1. In attuazione del principio di cui al precedente Articolo 53 e dei principi della legge di riforma delle autonomie locali, il Consiglio Comunale, ove sussistano le condizioni, persegue, nelle forme e con le finalità previste dalla legge, l'unione con uno o più Comuni contermini con l'obiettivo di migliorare le strutture pubbliche e offrire servizi più efficienti alla collettività, ed addivenire alla fusione con gli stessi.

Articolo 57 - ACCORDI DI PROGRAMMA

1. Il Comune per la realizzazione di opere, interventi o programmi previsti in leggi speciali o settoriali che necessitano dell'attivazione di un procedimento complesso per il coordinamento e integrazione dell'attività di più soggetti interessati, promuove e conclude accordi di programma.
2. L'accordo, oltre alle finalità perseguite, deve prevedere le forme per l'attivazione dell'eventuale arbitrato e degli interventi surrogatori e, in particolare:
a) determinare i tempi e le modalità delle attività preordinate e necessarie alla realizzazione dell'accordo;
b) individuare attraverso strumenti appropriati, quali il Piano Finanziario, i costi, le fonti di finanziamento e le relative regolazioni dei rapporti fra gli Enti coinvolti;
c) assicurare il coordinamento di ogni altro connesso adempimento.
3. Il Sindaco definisce e stipula l'accordo, previa deliberazione d'intenti del Consiglio Comunale, con l'osservanza delle altre formalità previste dalla legge e nel rispetto delle funzioni attribuite con lo Statuto.

Titolo II - PARTECIPAZIONE POPOLARE E ASSOCIAZIONISMO

Articolo 58 – PARTECIPAZIONE

1. Il Comune garantisce e promuove la partecipazione dei cittadini all'attività dell'Ente al fine di assicurare il buon andamento, l'imparzialità, la trasparenza e la chiarezza.
2. Per gli stessi fini, il Comune privilegia le libere forme associative e le organizzazioni di volontariato, incentivandone l'accesso alle strutture e ai servizi dell'Ente.
3. Ai cittadini, inoltre, sono consentite forme dirette e semplificate di tutela degli interessi che favoriscano il loro intervento nella formazione degli atti.
4. L'Amministrazione può attivare forme di consultazione per acquisire il parere di soggetti economici, sociali, culturali, sportivi, ricreativi e religiosi su specifici problemi.
5. Il Comune favorisce la formazione di Consigli di Frazione eletti dagli abitanti delle Frazioni stesse.
6. Il Comune promuove iniziative a favore di militari di leva presenti nel nostro Comune.

Capo I - INIZIATIVA POLITICA E AMMINISTRATIVA

Articolo 59 - INTERVENTI NEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

1. I cittadini e i soggetti portatori d'interessi coinvolti in un procedimento amministrativo, hanno facoltà d'intervenirvi, tranne che per i casi espressamente esclusi dalla legge e dai regolamenti comunali.
2. La rappresentanza degli interessi da tutelare può avvenire a opera sia dei soggetti singoli che di soggetti collettivi rappresentativi d'interessi super-individuali.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

3. Il responsabile del procedimento, contestualmente all'inizio dello stesso, ha l'obbligo d'informare gli interessati mediante comunicazione personale contenente le indicazioni previste per legge.
4. Il regolamento stabilisce quali siano i soggetti cui le diverse categorie di atti debbano essere inviati, nonchè i dipendenti responsabili dei relativi procedimenti ovvero i meccanismi d'individuazione del responsabile del procedimento.
5. Qualora sussistano particolari esigenze di celerità o il numero dei destinatari o l'indeterminatezza degli stessi la renda particolarmente gravosa, è consentito prescindere dalla comunicazione, provvedendo a mezzo di pubblicazione all'Albo Pretorio o altri mezzi, garantendo comunque altre forme di idonea pubblicizzazione e informazione.
6. Gli aventi diritto, entro 30 giorni dalla comunicazione personale o dalla pubblicazione del provvedimento, possono presentare istanze, memorie scritte, proposte e documenti pertinenti all'oggetto del procedimento.
7. Il responsabile dell'istruttoria, entro 20 giorni dalla ricezione delle richieste di cui al precedente comma 6, deve pronunciarsi sull'accoglimento o meno e rimettere le sue conclusioni all'organo comunale competente all'emanazione del provvedimento finale.
8. Il mancato o parziale accoglimento delle richieste e delle sollecitazioni pervenute deve essere adeguatamente motivato nella premessa dell'atto e può essere preceduto da contraddittorio orale.
9. Se l'intervento partecipativo non concerne l'emanazione di un provvedimento, l'Amministrazione deve in ogni caso esprimere per iscritto, entro 30 giorni, le proprie valutazioni sull'istanza, la petizione e la proposta.
10. I soggetti di cui al comma 1 hanno altresì diritto a prendere visione di tutti gli atti del procedimento, salvo quelli che il regolamento sottrae all'accesso.
11. La Giunta potrà concludere accordi con i soggetti intervenuti per determinare il contenuto discrezionale del provvedimento.

Articolo 60 – ISTANZE

1. I cittadini, le associazioni, i comitati e i soggetti collettivi in genere possono rivolgere al Sindaco istanze con le quali si chiedono ragioni su specifici aspetti dell'attività dell'amministrazione.
2. La risposta all'istanza viene fornita entro il termine massimo di 30 giorni dal Sindaco o dall'Assessore delegato o dal Segretario o dal dipendente responsabile a seconda della natura politica o gestionale dell'aspetto sollevato.
3. Le modalità dell'istanza sono indicate dal regolamento sulla partecipazione, il quale deve prevedere i tempi, la forma scritta o altra idonea forma di comunicazione della risposta, nonchè adeguate misure di pubblicità della istanza.

Articolo 61 - PETIZIONI - PROPOSTE

1. Tutti i cittadini possono rivolgersi, in forma collettiva, agli organi dell'Amministrazione per sollecitarne l'intervento su questioni d'interesse generale o per esporre comuni necessità.
2. Il regolamento di cui al terzo comma dell'Articolo 60 determina la procedura della petizione e della proposta, i tempi, le forme di pubblicità e l'assegnazione all'organo competente, il quale procede nell'esame e predispone le modalità d'intervento del Comune sulla questione sollevata o dispone l'archiviazione qualora non ritenga di aderire all'indicazione contenuta nella petizione o proposta. In quest'ultimo caso, il provvedimento conclusivo dell'esame da parte dell'organo competente deve essere espressamente motivato e adeguatamente pubblicizzato.
3. La procedura si chiude in ogni caso, entro i termini previsti dal regolamento, con un provvedimento espresso, di cui é garantita al soggetto proponente la comunicazione.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

Capo II - ASSOCIAZIONISMO E PARTECIPAZIONE

Articolo 62 - RAPPORTI CON LE ASSOCIAZIONI

1. Il Comune sostiene e valorizza anche attraverso la promozione di organismi di coordinamento le libere forme associate, la loro costituzione e potenziamento, in particolare il Circolo Culturale, il Museo, la Biblioteca, legate al lascito di Palazzo Trevisan e quelle che perseguono finalità scientifiche, culturali, religiose, di protezione civile, di promozione sociale e civile, di salvaguardia dell'ambiente naturale e del patrimonio artistico e culturale, di assistenza, sportive, del tempo libero, quali strumenti di formazione dei cittadini.
2. Il Comune può affidare ad associazioni ed a comitati appositamente costituiti l'organizzazione di manifestazioni assegnando i fondi necessari; il relativo rendiconto della spesa è approvato dalla Giunta Comunale.
3. La Giunta Comunale è autorizzata, ove lo ritenga necessario per il raggiungimento delle finalità di cui al comma precedente, a mettere a disposizione delle associazioni le strutture di proprietà comunale, secondo i criteri e le modalità stabilite dal regolamento comunale.

Articolo 63 - ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE

1. Il Comune promuove e tutela le varie forme di partecipazione dei cittadini, tutte le aggregazioni hanno i poteri di iniziativa previsti dall'articolo precedente.
2. L'Amministrazione comunale per la gestione e l'organizzazione di particolari servizi, quali assistenziali, scolastici, sportivi, culturali, ricreativi e di protezione civile e simili, promuove la costituzione di appositi organismi e/o Commissioni a carattere consultivo.
3. In particolare l'Amministrazione Comunale promuove:
una "Consulta Giovanile" a cui parteciperanno anche i militari di leva. Tale consulta parteciperà alla elaborazione dei relativi programmi.
i Consigli di Frazione, che avranno il compito di suggerire al Comune proposte per la risoluzione dei problemi delle Frazioni stesse. Sui problemi specifici delle Frazioni il Comune può sentire il parere non vincolante del Consiglio di Frazione.
una "Consulta Anziani" per utilizzarne le potenzialità e affrontare la soluzione dei loro specifici problemi. Apposito Regolamento stabilirà modalità e criteri di elezione e di funzionamento.

Capo III - REFERENDUM - DIRITTI DI ACCESSO

Articolo 64 – REFERENDUM

1. E' prevista l'introduzione di referendum consultivi comunali al fine di sollecitare manifestazioni di volontà tra due o più opzioni relative alla stessa materia di esclusiva competenza comunale e di rilevanza generale.
2. Non possono essere indetti referendum su:
a) delibere di elezioni, designazioni, nomine, decadenze, revoche;
b) il bilancio comunale, le relative variazioni, il conto consuntivo;
c) i tributi e le tariffe a domanda individuale;
d) l'assunzione dei mutui;
e) attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali;
f) regolamento del Consiglio Comunale;
g) le espropriazioni di beni e le occupazioni di urgenza;
h) materie che sono già state oggetto di consultazione referendaria nell'ultimo quinquennio.
3. Il Referendum può essere promosso:
a) con delibera consigliare su atti di competenza del consiglio. La proposta deve essere approvata con voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri in carica;

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

b) da un comitato promotore con atto di richiesta sottoscritto da almeno il 12% dei cittadini iscritti nelle liste elettorali del comune al 31 dicembre dello anno precedente.

4. Sull'ammissibilità delle richieste, nel caso di cui alla lettera b) comma 3 del presente articolo, si dovrà pronunciare il Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei voti sentita l'apposita Commissione Comunale per i Referendum.

5. Il Consiglio Comunale fissa nel regolamento:

a) I requisiti di ammissibilità, i tempi, le condizioni di accoglimento e le modalità organizzative della consultazione, le modalità per la raccolta delle firme, il numero e la composizione dei seggi elettorali, le norme sulla proroga e la pubblicità elettorale, le operazioni di voto, i termini, le modalità e le garanzie per la regolarità della votazione e dello scrutinio;

b) I periodi dell'anno, fatto salvo quanto disposto dalla legge 142/90, nei quali si devono effettuare le votazioni, le modalità di votazione e di informazione agli elettori;

c) L'obbligo di fornire assieme al certificato elettorale una sintetica illustrazione dell'oggetto del referendum e delle conseguenze oggettive di ciascuna opzione sottoposta al voto popolare. Tale materiale sarà predisposto dalla Commissione per il Referendum.

6. Per la validità del referendum sarà prevista apposita normativa sul succitato regolamento.

Articolo 65 - EFFETTI DEL REFERENDUM

1. Entro 30 giorni dalla proclamazione del risultato da parte del Sindaco, il Consiglio ne discute l'esito. Il mancato recepimento delle indicazioni referendarie deve essere deliberato, con adeguate motivazioni, con la maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati. Entro ulteriori 30 giorni l'Organo Collegiale competente delibera sulla materia sottoposta a Referendum.

2. In ogni caso, qualora la delibera assunta a seguito di consultazione referendaria non sia attuabile senza variazione di bilancio, il Consiglio ha facoltà di rinviare l'efficacia all'esercizio finanziario successivo.

Articolo 66 - DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI

1. A norma delle leggi 816/85, 241/90 e 142/90, delle norme del presente Statuto, nei limiti ed alle condizioni e modalità fissate dal Regolamento, il Comune di Palmanova garantisce ai cittadini ed alle associazioni degli stessi, purchè residenti ed iscritti nelle liste elettorali del Comune, ed a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni soggettive rilevanti giuridicamente, il diritto di accesso agli atti, ogni informazione e l'eventuale rilascio di copie, possedute dall'ente, dagli organismi da questo promossi e dalle aziende comunque denominate di cui il Comune é partecipe per la gestione dei servizi sul territorio di competenza.

2. In particolare il Regolamento contemplato nel comma precedente deve prevedere:

a) la disciplina relativa alle materie oggetto dell'accesso, indicando i casi in cui questo è escluso, differito nel tempo o soggettivamente limitato, nel rispetto del criterio che gli atti preparatori per i quali è ammesso l'accesso nel corso del procedimento, esprimono la determinazione definitiva, dell'unità programmatoria competente ad esaminarli;

b) le modalità dell'accesso, nel rispetto del principio che il rilascio delle copie di documenti e l'accesso ai dati contenuti da strumenti informatici, sono subordinati al preventivo pagamento dei soli costi di riproduzione degli stessi;

c) le misure organizzative, funzionali e finanziarie idonee a garantire agli aventi diritto l'effettiva fruizione dell'accesso agli atti ed all'informazione.

Articolo 67 - DIRITTO DI INFORMAZIONE

1. Il Comune di Palmanova promuove ed assicura la più ampia informazione sull'attività dell'istituto e dei servizi gestiti dall'ente stesso, dai suoi organismi strumentali e dalle aziende comunque denominate di cui è promotore o partecipe, in base alle modalità

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

ed alle condizioni fissate dal regolamento e nel rispetto delle disposizioni di legge esistenti in materia.

2. Il regolamento di cui al comma precedente, relativamente agli aventi diritto come indicati al comma 1 dell'articolo 66, definisce le misure organizzative e funzionali idonee a garantire:

a) l'informazione sugli atti, sul loro iter e sulle informazioni di cui è in possesso l'ente;

b) l'informazione sui servizi, anche consistenti nella erogazione di mezzi finanziari, resi alla collettività, sulle condizioni a tal fine richieste ai fini di dette prestazioni ed alle modalità da seguire e strutture competenti in ordine alla loro prestazione;

c) l'informazione sugli atti di interesse generale anche attraverso forme di pubblicità ulteriore rispetto a quelle di legge;

d) l'informazione, a richiesta degli aventi titolo, sullo stato degli atti e delle procedure e sull'ordine di domande, progetti e provvedimenti.

Articolo 68 - ACCESSO AGLI ATTI ED ALLE INFORMAZIONI DA PARTE DEI CONSIGLIERI COMUNALI

1. Il Comune di Palmanova garantisce il diritto dei Consiglieri Comunali ad accedere agli atti ed alle informazioni utili all'espletamento del loro mandato in possesso dei suoi uffici e di quelli degli organismi promossi o di cui è partecipe.

2. Le modalità di esercizio del diritto di accesso sono disciplinate dal Regolamento nel rispetto delle leggi ed ispirato ai seguenti principi:

a) la richiesta deve essere avanzata al responsabile del settore interessato;

b) il Consigliere è tenuto al segreto nei casi previsti dalle leggi;

c) nel caso degli atti preparatori, l'accesso è ammesso nei confronti della determinazione finale del settore competente ad emanarla;

d) il rilascio di copie di documenti e l'accesso ai dati contenuti in strumenti informatici è esente dal pagamento dei costi.

Capo IV - DIFENSORE CIVICO

Articolo 69 - NOMINA - FUNZIONI – REQUISITI

1. E' istituito l'Ufficio del Difensore Civico. Il Consiglio Comunale provvede alla nomina a maggioranza assoluta.

2. Il difensore civico, svolge il ruolo di garante dell'imparzialità e del buon andamento della amministrazione comunale e segnala al Sindaco, anche di propria iniziativa, gli abusi, le disfunzioni, le carenze ed i ritardi nei confronti dei cittadini.

3. All'Ufficio del difensore civico deve essere designata persona che, per esperienze acquisite presso le amministrazioni pubbliche o nell'attività professionale svolta, offra la massima garanzia di competenza giuridica-amministrativa, di probità e obiettività di giudizio.

4. Il Difensore Civico dispone di un recapito presso la Sede Municipale ed è tenuto a presentare entro il trentuno marzo di ogni anno un'apposita relazione al Consiglio sull'attività svolta l'anno precedente.

Titolo III - FUNZIONE NORMATIVA

Articolo 70 – STATUTO

1. Lo Statuto contiene le norme fondamentali dell'ordinamento comunale. Ad esso devono conformarsi tutti gli atti normativi del Comune.

2. Le eventuali proposte di modifica al presente Statuto dovranno essere deliberate secondo le modalità di cui al 3° comma dell'art. 4 della Legge n. 142/90.

3. Lo Statuto e le sue modifiche, entro 15 giorni successivi alla data d'esecutività, sono sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscibilità.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

4. Le proposte respinte non potranno essere ripresentate se non dopo che siano trascorsi almeno sei mesi dal voto che le respingeva.

Articolo 71 – REGOLAMENTI

1. Il Comune emana regolamenti:
a) nelle materie ad essi demandate dalla legge o dallo Statuto;
b) in tutte le altre materie di competenza comunale;
2. Nelle materie di competenza riservata dalla legge generale sugli Enti Locali; la potestà regolamentare viene esercitata nel rispetto delle suddette norme generali e delle disposizioni statutarie.
3. Nelle altre materie i regolamenti comunali sono adottati nel rispetto delle leggi statali e regionali, tenendo conto delle altre disposizioni regolamentari emanate dai soggetti aventi una concorrente competenza nelle materie stesse.
4. L'iniziativa dei regolamenti spetta alla Giunta, a ciascun Consigliere e ai cittadini, ai sensi di quanto disposto dall'Articolo 61 del presente Statuto.
5. Nella formazione dei regolamenti possono essere consultati i soggetti interessati.
6. I regolamenti sono soggetti a duplice pubblicazione all'Albo Pretorio dopo l'adozione della delibera in conformità delle disposizioni sulla pubblicazione della stessa deliberazione, nonchè per la durata di 15 giorni dopo che la deliberazione di adozione sia divenuta esecutiva. I regolamenti devono essere comunque sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscibilità. Essi debbono essere accessibili a chiunque intenda consultarli.
7. Fino all'adozione dei nuovi regolamenti restano in vigore le normative adottate che risultino compatibili con la legge e lo Statuto.

Articolo 72 – ORDINANZE

1. Il Sindaco emana ordinanze di carattere ordinario, in applicazione di norme legislative e regolamentari.
2. Il Segretario Comunale può emanare, nell'ambito delle proprie funzioni, circolari e direttive applicative di disposizioni di legge.
3. Le ordinanze di cui al comma 1 devono essere pubblicate per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio. Durante tale periodo devono, qualora necessario, altresì essere sottoposte a forme di pubblicità che le rendono conoscibili e devono essere accessibili in ogni tempo a chiunque intenda consultarle.
4. Il Sindaco emana altresì, nel rispetto delle norme costituzionali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico, ordinanze contingibili e urgenti nelle materie e per le finalità di cui al comma 2 dell'articolo 38 della legge 8 giugno 1990 n. 142. Tali provvedimenti devono essere adeguatamente motivati. La loro efficacia, necessariamente limitata nel tempo, non può superare il periodo in cui perdura la necessità.
5. In caso di assenza del Sindaco, le ordinanze sono emanate da chi lo sostituisce ai sensi del presente Statuto.
6. Quando l'ordinanza ha carattere individuale, essa deve essere notificata al destinatario. Negli altri casi essa viene pubblicata nelle forme previste al precedente comma terzo.

Articolo 73 - NORME TRANSITORIE E FINALI

1. Il presente Statuto entra in vigore dopo aver ottemperato agli adempimenti di legge. Da tale momento cessa l'applicazione delle norme transitorie.
2. Le normative riferite al recepimento della legge 81/93 troveranno integrale applicazione dopo le prime elezioni avvenute ai sensi di tale legge.